



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1627

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di
antisemitismo

Indice

1. DDL S. 1627 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1627	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	12
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 384(pom.) del 30/09/2025	13

1. DDL S. 1627 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1627

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

Titolo breve: *Contrasto all'antisemitismo*

Iter

30 settembre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1627

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Maurizio Gasparri \(FI-BP-PPE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 agosto 2025**; annunciato nella seduta n. 339 del 10 settembre 2025.

Classificazione TESEO

RAZZISMO, EGUAGLIANZA, MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA, CODICE E CODIFICAZIONI, FASCISMO E NAZISMO

[Articoli](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), STUDI E RICERCHE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Art.2), SCUOLA (Art.2), REGOLAMENTI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az \)](#) (dato conto della nomina il 30 settembre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 24

settembre 2025. Annuncio nella seduta n. 345 del 24 settembre 2025.

Parere delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [**1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)**](#) in sede referente il 25 settembre 2025. Annuncio nella seduta n. 346 del 25 settembre 2025.

Parere delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1627

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1627

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2025

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

Onorevoli Senatori. - L'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA*) è un'organizzazione intergovernativa, fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l'Italia, 10 Stati osservatori e 7 sostenitori internazionali permanenti, che ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto in tutto il mondo.

Nella riunione svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016 l'IHRA ha approvato una definizione operativa di antisemitismo, la cui adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017, che, tra le altre cose, invita:

- gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'IHRA al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, incoraggiando gli Stati membri a seguire l'esempio di Paesi come Regno Unito e Austria (articolo 2);

- i membri dei Parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico (articolo 6).

Il 6 dicembre 2018, la dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea n. 15213 ha recepito la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, rinnovando l'invito all'adozione da parte degli Stati membri.

Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione dell'IHRA; in Italia, l'adozione è stata sancita nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

In questi anni l'Italia, anche grazie al prezioso lavoro di documentazione e di sensibilizzazione svolto dal Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), ha operato per prevenire e reprimere le (crescenti) manifestazioni di antisemitismo, dotandosi di una Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, elaborata dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall'IHRA. La Strategia contiene una serie di preziose indicazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni, tra le quali l'invito a « valutare l'eventuale ampliamento delle norme del codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di odio antisemita o pregiudizio antisemita », cui l'articolo 4 del disegno di legge prova a dare una prima risposta.

Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023, compiuto dall'organizzazione terroristica

Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l'Italia dal CDEC e dall'Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell'odio contro lo Stato ebraico e del suo diritto a esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata - analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l'Olocausto - sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre, e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statuale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi. La risposta delle democrazie occidentali è stata ferma e rassicurante. Anche le istituzioni italiane hanno reagito fermamente contro l'antisemitismo mascherato da antisionismo, la cui recrudescenza impone di rafforzare le difese disponibili, anche sul piano legislativo. Da questa esigenza, ormai ineludibile, nasce il presente disegno di legge, che è finalizzato ad adottare legislativamente la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, declinando, sulla scia delle esemplificazioni formulate dalla stessa organizzazione, una serie di manifestazioni di antisemitismo che si traducono in fattispecie di reato punibili a norma della legislazione vigente. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in cui è stata trasfusa parte della cosiddetta « legge Mancino »; si richiamano però anche gli istituti della giustizia riparativa che, in questo ambito, possono avere una peculiare valenza morale e di esempio.

Il disegno di legge, che ha l'ambizione di porsi come una sorta di primo embrione di una normativa quadro nel contrasto all'antisemitismo e che potrà essere opportunamente integrata nel corso dell'esame parlamentare, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 adotta integralmente la definizione dell'IHRA (comma 1).

Il comma 3 sviluppa il presupposto del comma 1, riferito alla Repubblica italiana, e il comma 4 prevede una sessione almeno biennale della Conferenza unificata sui temi del contrasto all'antisemitismo e sulla leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali.

L'articolo 2 prevede che i Ministeri competenti nel contrasto all'antisemitismo (difesa, giustizia, interno, istruzione e del merito e università e della ricerca) adottino iniziative di formazione iniziale e permanente del personale dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi di casi di antisemitismo.

In particolare, il comma 1 dispone che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotti - entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge - una « Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione, indicazioni operative e modelli di verbali di denuncia da parte di vittime di atti di antisemitismo, in cui siano accuratamente definiti gli elementi costitutivi dei reati o delle circostanze aggravanti per motivi di antisemitismo.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di corsi annuali di formazione per studenti sull'antisemitismo e sull'antisionismo.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che all'attuazione delle iniziative di formazione si provvede con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 demanda a un regolamento da adottare su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia, la definizione delle misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell'ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra tutte le istituzioni e le amministrazioni interessate, specificando, al comma 2, le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione degli atti di antisemitismo da parte del personale preposto.

L'articolo 4, al comma 1 integra l'articolo 604-*bis* del codice penale con due ulteriori commi: il primo prevede che la pena della reclusione da due a sei anni (la stessa già prevista dal terzo comma dell'articolo medesimo) si applichi anche quando la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano in tutto o in parte sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, sui loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua

distruzione.

L'ultimo comma prevede un'aggravante: se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o la negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà.

Il comma 2 richiama gli istituti della giustizia riparativa, comunque già applicabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto)

1. La Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo, adotta l'integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA*), svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016.

2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 e ai fini della presente legge, per « antisemitismo » si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebraiche o non ebraiche, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.

3. Le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottano misure per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni di antisemitismo di cui al comma 2.

4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

Art. 2.

(Iniziative di formazione)

1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'università e della

ricerca, dell'interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell'ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate.

2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano:

a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all'articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 4.

(Modifica al codice penale e disposizioni in materia di giustizia riparativa)

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La stessa pena si applica qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano, in tutto o in parte, sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.

Per i reati commessi ai sensi del quarto comma, se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà ».

2. Ai reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59493

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 384(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

384^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1653\)](#) Deputato LUPU e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi ,
approvato dalla Camera dei deputati

[\(1269\)](#) Giusy VERSACE. - Riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) comunica che, per il prosieguo della discussione dei disegni di legge in titolo, la senatrice Gelmini sarà sostituita dalla senatrice Versace, che diviene relatrice sui provvedimenti in discussione.

Ricorda poi che nella scorsa seduta era stato adottato come testo base, per il prosieguo della discussione, il disegno di legge n. 1653, approvato dalla Camera dei deputati.

Propone quindi di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione, all'unanimità, conviene sulla rinuncia alla fissazione del predetto termine.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che la discussione dei disegni di legge in titolo proseguirà nella seduta già convocata per domani, mercoledì 1° ottobre alle ore 14, con l'intento di approvare il disegno di legge, qualora siano stati acquisiti i pareri delle Commissioni chiamate a pronunciarsi in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1184\)](#) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.0.603/11, 10.0.603/12 e 10.0.603/16, che pertanto risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, e non saranno quindi posti in votazione.

Il parere è invece non ostativo sugli emendamenti 10.0.603/1, 10.0.603/2, 10.0.603/3, 10.0.603/10, 10.0.603/13, 10.0.603/14, 10.0.603/15 e 10.0.604.

Sull'emendamento 25.1, a rettifica della precedente valutazione, è stato espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una proposta di riformulazione.

Avverte poi che è stato presentato l'emendamento del relatore 10.0.605 (pubblicato in allegato).

Alla scadenza fissata alle ore 14 di lunedì 29 settembre non sono stati presentati subemendamenti.

Sono stati poi presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti all'emendamento del relatore 10.0.604.

Fa presente che è stato altresì presentato l'emendamento del relatore 4.0.601 (pubblicato in allegato) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 1° ottobre.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) - stante l'esigenza di concludere l'esame del disegno di legge, in vista della calendarizzazione in Assemblea - si riserva di non accettare più ulteriori emendamenti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) reputa che una decisione in tal senso sarebbe saggia, sebbene tardiva.

Si procede quindi con la votazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) esprime un parere conforme.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario all'emendamento in esame, sottolineando come una proposta emendativa che interviene su una tematica di grande rilevanza, quale i servizi di trasporto pubblico di linea, non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati, richiederebbe una relazione di accompagnamento e dovrebbe essere corredata da elementi di approfondimento come la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di impatto della regolamentazione, in modo da rendere il legislatore edotto delle modifiche apportate. Invece, purtroppo, la tecnica di produzione normativa adottata dal Governo e dalla maggioranza priva il decisore parlamentare degli strumenti di conoscenza necessari a comprendere gli effetti di emendamenti di grande impatto.

Ritiene poi che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto valutare con attenzione l'ammissibilità di emendamenti che riscrivono la disciplina di interi settori ordinamentali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente come l'emendamento 4.0.1 relativo ai servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati fosse presente fin dall'inizio tra gli emendamenti al disegno di legge in esame. Peraltro, la riformulazione ora in votazione deriva da un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva come il fatto che l'emendamento in esame non sia stato presentato dal relatore aggravi la situazione in cui la Commissione si trova a operare, in quanto si privano i senatori della possibilità di presentare subemendamenti. Osserva poi come una tematica di tale rilevanza richiederebbe un apposito ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce come l'emendamento in esame fosse nella piena conoscenza dei senatori, fin dalla prima scadenza del termine di presentazione delle proposte emendative lo scorso aprile.

Posto in votazione, l'emendamento 4.0.1 (testo 2) è approvato.

Il senatore [TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 25.1 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), conformemente al parere non ostativo condizionato, reso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 25.1 (testo 2) sul quale il relatore Della Porta e il sottosegretario Castiello esprimono un avviso favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce anche per tale emendamento le considerazioni critiche svolte nella precedente dichiarazione di voto. Infatti, l'emendamento 25.1 (testo 2) modifica la disciplina sui

servizi erogabili da parte delle farmacie. Si tratta di un tema di indubbia complessità, la cui valutazione richiederebbe un'apposita relazione illustrativa di accompagnamento ed elementi istruttori che consentano al legislatore di valutare l'impatto della nuova disciplina. Peraltro, una proposta di tale portata avrebbe chiesto un rigoroso vaglio di ammissibilità.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia un voto di astensione, sottolineando come, in linea generale, il proprio Gruppo sia favorevole ad ampliare la gamma dei servizi erogabili da parte delle strutture farmaceutiche.

Tuttavia, nel metodo, rileva come l'esame di questo emendamento in sede di Commissione Affari costituzionali rischi di invadere la competenza della 10^a Commissione. Inoltre, un legislatore equilibrato dovrebbe bilanciare tutti gli interessi concorrenziali; purtroppo, l'emendamento in esame non tiene conto delle esigenze delle parafarmacie e della professionalità del relativo personale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Giorgis e Cataldi.

Viene quindi posto in votazione è approvato l'emendamento 25.1 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 29.0.3.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) interviene per fornire chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento volto ad escludere la nominatività dei titoli di accesso ai parchi di divertimento. Infatti, la nominatività dei titoli è funzionale a prevenire i casi di bagarinaggio. Tuttavia, tale fenomeno non si registra nel caso dell'accesso ai parchi di divertimento, il che rende ultronea, in questo caso, la previsione della nominatività dei titoli di ingresso.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) osserva come la nominatività dei titoli rappresenti comunque uno strumento per garantire la sicurezza.

Il RELATORE esprime parere favorevole sulla proposta 29.0.3, purché riformulata in un testo due, volto a circoscrivere la portata dell'emendamento.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del relatore e del Governo, riformula l'emendamento 29.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 29.0.3 (testo 2) viene approvato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 31.600/1 e 31.600/2, mentre, sull'emendamento a sua firma 31.600, rappresenta la necessità di una modifica formale volta a specificare le disposizioni oggetto di abrogazione. Riformula quindi l'emendamento 31.600 in un testo 2, pubblicato in allegato, sul quale il parere è favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come i subemendamenti possono comunque essere riferiti anche al testo 2 dell'emendamento 31.600.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 31.600/1 e 31.600/2.

Successivamente, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 31.600 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004 e 1575, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri, recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro

l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotti l'integrale definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) il 26 maggio 2016.

Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende una determinata percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebreo o non ebreo, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto e si dispone che le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottino misure per prevenire e reprimere tali manifestazioni.

Si prevede, inoltre, che la Conferenza unificata si riunisca con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

L'articolo 2 stabilisce che i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca adottino iniziative di formazione iniziale e permanente del personale dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi dei casi di antisemitismo. In particolare, dispone che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotti - entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge - una «Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo», contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative e modelli di verbali di denuncia da parte di vittime di atti di antisemitismo, in cui siano accuratamente definiti gli elementi costitutivi dei reati o delle circostanze aggravanti per motivi di antisemitismo.

Si prevede altresì l'istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse e contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.

Si specifica, infine, che all'attuazione dell'articolo 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 demanda a un regolamento, da adottare su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministeri dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia, la definizione delle misure per la prevenzione e la segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita in ambito scolastico o universitario, specificando altresì le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione da parte del personale preposto.

L'articolo 4 integra l'articolo 604-*bis* del codice penale (che punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa) con due ulteriori commi: il primo prevede che la pena della reclusione da due a sei anni, già prevista dal terzo comma dell'articolo medesimo, si applichi anche quando la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano in tutto o in parte sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, sui loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione. Il secondo comma aggiuntivo prevede un'aggravante: se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della *Shoah* o la negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà.

Si precisa, infine, che ai reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come modificato dalla disposizione in esame, si applicano gli istituti della giustizia riparativa previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

Stante la stretta connessione di contenuto, propone che il disegno di legge in commento sia trattato congiuntamente ai disegni di legge n. 1004 e n. 1575, già all'esame di questa Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta di abbinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.513 a 1.522, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, rileva il carattere paradossale dell'andamento di queste sedute, in cui le opposizioni continuano una battaglia ostruzionistica, a fronte del silenzio dei Gruppi di maggioranza. Un legislatore saggio dovrebbe invece riflettere con ponderazione, per individuare gli strumenti utili a bloccare una crescita esponenziale dell'astensionismo, fenomeno, questo, verificatosi anche in occasione delle ultime elezioni regionali nelle Marche.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole sulle proposte emendative, rileva come l'esito delle elezioni regionali di ieri nelle Marche abbia consegnato una netta vittoria alla coalizione di centrodestra, ma, contestualmente, abbia registrato un aumento dell'astensionismo di circa 9 punti percentuale.

Tale fenomeno dovrebbe indurre la maggioranza e il Governo a una riflessione attenta sugli emendamenti delle opposizioni e ad avviare un ragionamento circa l'opportunità di inserire elementi di condizionalità ai quali subordinare il conferimento di premi di maggioranza.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, ritenendo che le proposte emendative in esame vadano a temperare i difetti del disegno di legge della maggioranza che, riducendo il ricorso al ballottaggio, priva gli elettori di una possibilità di scelta e lede la capacità di rappresentanza dei sindaci.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521 e 1.522.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.523 a 1.532, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in esame, osservando che, alla luce dell'esito ben chiaro delle elezioni regionali di ieri nelle Marche, andrebbe in ogni modo avviata una riflessione sulla percentuale molto alta di astensione, pari a circa il 50 per cento degli aventi diritto. Infatti, a fronte di un astensionismo così elevato, la risposta fornita dal disegno di legge in esame risulta essere, a suo avviso, una scorciatoia che va in senso opposto a quello necessario. Altresì, con la limitazione del turno di ballottaggio, si incentiva la formazione di coalizioni eterogenee, a scapito della chiarezza delle proposte politiche. In tal modo, si finisce per aumentare quella disaffezione che, a parole, si vorrebbe contrastare.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti, sottolineando come la disaffezione a cui faceva riferimento la senatrice Valente debba, a suo avviso, considerarsi come una disillusione in quanto i cittadini non vedono più nella politica una capacità di risposta ai problemi quotidiani. A titolo di esempio, si sofferma sul provvedimento che estende la ZES alle Regioni Marche e Umbria a ridosso delle elezioni, come peraltro già verificatosi nel caso dell'Abruzzo. Non vanno poi dimenticate le storture nel processo di ricostruzione post terremoto in Italia centrale.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario sugli emendamenti in esame dissentendo dalla *ratio* alla base delle proposte emendative. A suo avviso, non ha senso combattere l'astensionismo attraverso la mancata attivazione dei premi di maggioranza, perché, in tal modo, si privano di un potere decisionale anche gli elettori che si recano alle urne, il che rischia di aumentare la disaffezione, invece che contrastarla.

Nel ricordare poi come l'astensionismo sia risalente nel tempo, come peraltro testimoniato dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna nel 2014, in cui l'affluenza si fermò al 37 per cento, rileva che l'astensionismo medesimo ha motivazioni diverse che andrebbero analizzate distintamente. Un caso da non trascurare è anche l'astensionismo di quelle fasce di elettorato che si trovano in condizioni economiche agiate e che non sono interessate a partecipare ai processi elettorali.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.523, 1.524, 1.525, 1526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531 e 1.532.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.533 a 1.542, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti, e ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Barcaiuolo, prospetta la necessità che, a fronte dell'impossibilità di recuperare la partecipazione alle consultazioni elettorali, si abbandoni la strada della verticalizzazione politica e dell'individuazione di sistemi basati su premi di maggioranza, per approcciare una diversa direzione, basata su un sistema elettorale proporzionale, in cui ogni forza politica si presenta alle elezioni con il proprio programma e la costruzione di maggioranze avviene successivamente, in sede parlamentare. Infatti, l'assenza di partecipazione incide sulla legittimità delle istituzioni e sulla relativa capacità di governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), riprendendo le considerazioni svolte dal senatore Barcaiuolo, osserva come, sicuramente, l'affluenza tenda ad aumentare quando la contesa elettorale appare più incerta, mentre, nei casi in cui l'esito risulta scontato l'astensionismo tende ad aumentare. Ribadisce poi le considerazioni svolte nelle precedenti sedute sul dualismo tra rappresentatività e governabilità e sul fatto che, negli ultimi trent'anni, il relativo dibattito ha sempre premiato, anche da parte dell'area progressista, le opzioni per la governabilità, senza però che sia aumentata la qualità della democrazia. Spesso poi si sono adottati sistemi elettorali in cui, al premio di maggioranza, sono state affiancate pure clausole di sbarramento.

A seguito di una riflessione svolta, ritiene che probabilmente l'istituto dell'elezione diretta risulti incompatibile con la qualità del sistema democratico e anzi accresca la crisi delle democrazie.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole e si sofferma sull'utilità del turno di ballottaggio, che consente agli elettori di esercitare una seconda opzione.

Ritiene poi che andrebbe preso ad esempio il sistema vigente nel Parlamento europeo e in altri Parlamenti, come quello spagnolo, in cui è presente una commissione per l'esame delle petizioni quale sede di confronto tra la classe politica e le istanze sociali. Al riguardo, ricorda di avere lui stesso avanzato una proposta in tal senso, su cui sarebbe utile aprire un'interlocuzione con la maggioranza.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.400, 1.541 e 1.542.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che sugli emendamenti da 1.543 a 1.552, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CATALDI](#) (M5S) e della senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), la Commissione respinge, con separate votazioni, le proposte 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.550, 1.551 e 1.552.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che sugli emendamenti da 1.553 a 1.561, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare della percentuale del *quorum* strutturale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Con un'unica votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.553, 1.554 e 1.555.

Successivamente, sono posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.556, 1.557 e 1.558.

In seguito, sono posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.559, 1.560 e 1.561.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, richiama le precedenti fasi dell'esame, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra una proposta di parere alternativo contrario, pubblicata in allegato, presentata dal suo Gruppo, rilevando le criticità contenute in un disegno di legge che, tra l'altro, presenta aspetti di sovrapposizione con il disegno di legge n. 1184 in materia di semplificazione di attività economiche, rendendo ulteriormente complicato un esame ponderato da parte della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Risulta quindi preclusa la proposta di parere alternativo avanzata dal gruppo del Partito democratico.

(1660) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) stigmatizza le modalità di esame di un provvedimento molto delicato. In pochi minuti, questa Commissione è chiamata a formulare il parere su un decreto-legge recante disposizioni di diverso tenore, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle sull'applicazione dei giudici di pace, sul rafforzamento delle corti d'appello, sull'applicazione a distanza dei magistrati, sul tirocinio dei magistrati e sulla magistratura di sorveglianza.

Altresì, sempre attraverso questo decreto-legge, si interviene sulla disciplina dei braccialetti elettronici. Si persiste pertanto in una modalità di legiferazione che impedisce un dibattito approfondito sia in questa Commissione sia, nel caso di specie, nella Commissione di merito e poi in Aula.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, sottolineando come l'ennesimo ricorso alla decretazione di urgenza sia sintomatico dell'incapacità del Governo e della maggioranza di adottare soluzioni strutturali per risolvere i problemi del Paese.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario, stigmatizzando un disegno di legge dal sapore elettorale, che veicola l'idea illusoria per cui l'estensione della ZES comporti una riduzione del carico fiscale.

Evidenzia, altresì, la mancanza di misure finalizzate ad incentivare in maniera sistematica gli investimenti produttivi, anche in considerazione delle caratteristiche dei distretti industriali marchigiani.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 1° ottobre 2025, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9, per l'avvio dell'esame, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 1353-B sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e sull'istituzione dell'Alta Corte disciplinare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- rientrano nell'ambito di interesse della 1^a Commissione le norme di cui all'articolo 1 che, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, introduce dei parametri obiettivi per individuare l'andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché le previsioni normative di cui all'articolo 2, che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI GIORGIS, PARRINI E VALERIA VALENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione,
in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025," (A.S. 1578);

premesso che,

il provvedimento in esame reca un insieme eterogeneo di norme che nelle intenzioni del Governo dovrebbero rimuovere ostacoli regolatori e amministrativi finalizzati allo sviluppo della concorrenza nel nostro Paese;

il disegno di legge, in realtà, nei tre capi in cui è strutturato, non affronta alcuna seria riforma regolatoria ed amministrativa in grado di migliorare il livello della concorrenza nei diversi settori produttivi e più in generale nel mercato, in contrasto con lo spirito originario della legge per la concorrenza, con le raccomandazioni europee al nostro Paese e senza tenere conto degli obiettivi del PNRR e delle segnalazioni periodiche dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; molte disposizioni incluse nel testo sono prevalentemente di natura correttiva o di "aggiustamento secondario" in settori già regolamentati, e non prefigurano riforme strutturali volte all'apertura dei mercati;

le misure, limitate a pochi settori e ad aspetti secondari, non appaiono in grado di migliorare la trasparenza e l'efficienza nei servizi pubblici locali, nei trasporti e nella sanità, limitandosi ad introdurre aggiustamenti di minore rilievo in tema di vigilanza sulla gestione dei servizi locali, per favorire la concorrenza nella mobilità elettrica e nel trasporto ferroviario regionale, per chiarire il regime delle società tra professionisti e in ambito sanitario limitatamente a cosmetici e biocidi; le disposizioni in tema di servizi pubblici locali, sebbene essenziali per l'efficacia del monitoraggio e mirate a garantire l'efficacia del controllo pubblico e l'accountability amministrativa, non appaiono in grado di alterare l'impianto generale di gestione dei servizi pubblici locali, limitandosi a colmare soltanto un vuoto procedurale;

le norme sulle società tra professionisti sono una chiarificazione normativa per superare contenziosi e prassi non omogenee, tuttavia distanti da un intervento di ampia liberalizzazione del settore; in merito alle norme sul settore sanitario, il provvedimento si limita ad un adeguamento dell'impianto sanzionatorio sull'uso non conforme e non professionale di cosmetici e sull'immissione in commercio di prodotti a cui si attribuiscono proprietà biocide o terapeutiche;

l'articolo 5, recante misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali, la cui portata in termini concorrenziali appare alquanto flebile, evidenzia la confusione con la quale opera l'esecutivo nella gestione dei provvedimenti. In Commissione 1^a è da mesi in discussione l'A.S. 1184 in tema di semplificazioni economiche e tale disposizione avrebbe potuto avere sede in questo provvedimento. Al contempo, si assiste alla reiterata presentazione di emendamenti del Relatore al citato A.S. 1184, di contenuto spesso non attinente alle semplificazioni economiche, che avrebbero

dovuto essere inserite per competenza in altri provvedimenti, ivi compreso il provvedimento in esame; tale situazione, che con preoccupazione sembra diventare ormai una consuetudine, supera i limiti e le regole della legiferazione corretta da parte del Parlamento, con ricadute negative oltre che sulle prerogative dei senatori, sull'efficacia, sulla chiarezza e sulla omogeneità del nostro sistema normativo; tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1660

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le diverse disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento risultano riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
- per quanto di interesse di questa Commissione, si segnala l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo, in relazione alle suddette controversie, l'applicazione del rito abbreviato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184](#)

Art. 4

4.0.601

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzarsi ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 10

10.0.604/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.604, capoverso "Articolo 10", al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

10.0.604/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.604, capoverso "Articolo 10", al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.0.604

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del *territorio e del mare*» sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola: "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole: "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti."».

10.0.605

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici)

1. Gli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

Art. 25

25.1 (testo 2)

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 25 - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente: "3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale";

b) alla lettera e), le parole: "rientranti nell'ambito dell'autocontrollo" sono soppresse;

c) la lettera e-*quater*) è sostituita dalla seguente: "e-*quater*) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa";

d) dopo la lettera e-*quater*), sono inserite le seguenti: "e-*quinquies*) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva per il contrasto all'antibiotico-resistenza; e-*sexies*) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali";

e) alla lettera f), dopo le parole: "spesa a carico del cittadino," sono inserite le seguenti: "scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale".

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-*quater*) a e-*sexies*) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.».

Art. 29

29.0.3 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "lo spettacolo viaggiante" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i parchi divertimento"».

Art. 31

31.600 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

«l-bis) articolo 2-octies, commi 2 , 4 e 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l-ter) articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».

Conseguentemente, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, apportare le seguenti modificazioni:

- all'articolo 14, comma 2, alinea, sopprimere le parole "o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2";*
- all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole ", da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2";*
- all'articolo 49, comma 3, sostituire le parole "degli articoli 5, comma 2, e" con le seguenti: "dell'articolo".*

